

Giunta Regionale

# **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

#### N. 237 DEL 07/03/2016

**OGGETTO:** 

Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste". Procedura di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 - Sottomisure 8.1, 8.2 e 8.6.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Fabio Paparelli

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal. 7 MAR. 2016

Il funzionario:

# MODULO DG1

#### LA GIUNTA REGIONAL F

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Fernanda Cecchini

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di attivare la procedura di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 per le sottomisure 8.1, 8.2 e 8.6 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, mediante predisposizione ed invio dei documenti necessari, attraverso la piattaforma informatica della Commissione (SANI);
- 3) di approvare conseguentemente i documenti riportanti il regime di aiuto per le sottomisure 8.1, 8.2 e 8.6, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegati A, B e C), dando atto che gli stessi saranno inviati al vaglio della Commissione Europea;
- 4) di incaricare il dirigente del Servizio Foreste, economia e territorio montano ad espletare gli adempimenti conseguenti ed ad apportare le eventuali modifiche agli allegati A, B e C su richiesta della Commissione Europea, qualora si rendessero necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

segue atto n. 137

del 04.03, 2016

1

#### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste". Procedura di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 - Sottomisure 8.1, 8.2 e 8.6.

Il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria per il periodo 2014-2020 è stato adottato nel giugno 2015 dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)4156, successivamente la Giunta regionale ha ratificato la decisione con deliberazione n. 777 del 29 giugno 2015.

La stessa giunta, con proprio atto, ha adottato i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del programma regionale (DGR n. 960 del 03 agosto 2015).

Il programma prevede nell'ambito della Misura 8, le seguenti sottomisure:

- 8.1 "Sostegno alla forestazione e all'imboschimento"
- 8.2 "Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali"
- 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione di prodotti delle foreste".

In materia di valutazione di Aiuti di Stato, le schede delle sottomisure, nella formulazione approvata dalla Commissione, stabiliscono che gli aiuti sono concessi in regime de minimis ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 fino all'avvenuta specifica notifica a livello nazionale o regionale.

Ciò premesso, si evidenzia che a livello nazionale non è stata ancora definita la procedura di notifica per le sottomisure in oggetto.

Nell'ambito delle norme sugli aiuti di Stato, si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193).

Il citato regolamento è applicabile tra l'altro, agli aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Considerate le attività promosse nell'ambito delle sottomisure 8.1, 8.2 e 8.6 si ritiene che le stesse siano conformi alle condizioni previste dal Regolamento 702/2014, in particolare alle condizioni specifiche per le pertinenti categorie di aiuti di cui al CAPO III del Reg. (UE) n. 702/2014.

Pertanto, si ritiene che si possa definire la procedura di esenzione dall'obbligo di notifica in applicazione del Reg. (UE) 702/2014, al fine di dare avvio alle operazioni approvate dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria.

Sulla base di quanto esposto, si ritiene che la Giunta regionale possa deliberare quanto segue

- di attivare la procedura di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 per le sottomisure 8.1, 8.2 e 8.6 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, mediante predisposizione ed invio dei documenti necessari, attraverso la piattaforma informatica della Commissione (SANI);
- 2. di approvare conseguentemente i documenti riportanti il regime di aiuto per le sottomisure 8.1, 8.2 e 8.6, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegati A, B e C), dando atto che gli stessi saranno inviati al vaglio della Commissione Europea;
- di incaricare il dirigente del Servizio Foreste, economia e territorio montano ad espletare gli adempimenti conseguenti ed ad apportare le eventuali modifiche agli allegati A, B e C su richiesta della Commissione Europea, qualora si rendessero necessarie.

Perugia, lì 01/03/2016

del 07.03. 2016

Francesca Pierini



# PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 2/03/2016

Il responsabile del procedimento Francesca Pierini

#### PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 3/03/2016

Il dirigente di Servizio Francesco Grohmann





# Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

**OGGETTO:** 

Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste". Procedura di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 - Sottomisure 8.1, 8.2 e 8.6.

#### PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,

- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 3/3/2016

IL DIRETTORE CIRO BECCHETTI

segue atto n. 137 del 07, 03, Lol6





Giunta Regionale

Assessorato alla qualità del territorio e del patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale dell'Umbria e cultura, rapporti con l'Assemblea legislativa regionale

OGGETTO:

Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste". Procedura di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 - Sottomisure 8.1, 8.2 e 8.6.

#### PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

#### propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 04/03/2016

Assessore Fernanda Cecchini

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì

segue atto n. 187 del Ot. 08, 2016



Giunta Regionale

#### DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 5656 DEL 08/06/2017

**OGGETTO:** 

Reg. (UE) 1305/2013. PSR 2014-2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste. Procedura di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Ulteriori Adempimenti.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Vista la DGR 777 del 29 giugno 2015 con la quale la Giunta Regionale ha ratificato la decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione Europa di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020;

Richiamata la DGR 237 del 07/03/2016 con la quale viene attivata la procedura di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 per le sottomisure 8.1, 8.2 e 8.6 del PSR 2014-2020 e vengono approvati i documenti riportanti il regime di aiuto per le citate sottomisure da inviare al vaglio della Commissione Europea (allegati A, B e C al suddetto atto);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3974 del 18/05/2016 con la quale sono stati adeguati gli allegati A, B e C alla DGR 237/2016, a seguito della formulazione delle osservazioni da parte dei servizi della Commissione (Ref. Ares (2016) 1941139 del

25.04.2016 - Ref. Ares (2016) 2026039 del 28.04.2016 - Ref. Ares (2016) 2030626 del 28.04.2016);

Considerato che con decisone di esecuzione C(2016) 9011 final del 22 dicembre 2016, la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per l'Umbria 2014-2020 (PO2);

Considerato che conseguentemente alle modifiche approvate delle schede di misura relative alle sottomisure forestali 8.1 e 8.2, si rende necessario adeguare i documenti riguardanti la sintesi dei regimi di aiuto delle summenzionate sottomisure;

Considerato che con DGR 237 del 07/03/2016 (punto 4. del deliberato) viene incaricato il dirigente del Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano (oggi Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica) di apportare eventuali modifiche agli allegati A, B e C su richiesta della Commissione Europea, qualora si rendessero necessarie;

Dato atto che, in risposta alla richiesta di inserire nel PSR Umbria il capitale circolante nell'elenco delle spese non ammissibili agli aiuti, l'Autorità di Gestione sta provvedendo alla modifica del PSR Umbria 2014-2020;

Considerato quanto sopra, anche al fine di garantire le condizioni formali di esenzione enunciate nel regolamento (UE) n. 702/2014, si stabilisce di provvedere alla modifica ed al perfezionamento degli allegati A (sottomisura 8.1) e B (sottomisura 8.2) alla base giuridica di cui alla DGR 237/2016;

Visto altresì che, l'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 stabilisce che l'autorità garantisce la pubblicazione delle informazioni sintetiche e dei documenti pertinenti al regime degli aiuti in un sito web esaustivo;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

#### II Dirigente DETERMINA

- di procedere per le motivazioni indicate in premessa alla modifica ed al perfezionamento delle informazioni sintetiche del regime di aiuto delle sottomisure 8.1 e 8.2 di cui agli allegati A e B della DGR 237 del 07 marzo 2016 e della successiva DD 3974 del 18 maggio 2016;
- 2. di approvare conseguente i documenti suddetti che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);
- 3. di disporre che gli allegati di cui ai punti che precedono, così come modificati, vengano pubblicati sul sito istituzionale della Regione nella parte relativa agli aiuti di stato (link: <a href="http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bandi-e-aiuti-di-stato">http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bandi-e-aiuti-di-stato</a>) al fine di garantire la pubblicazione ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014;
- 4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 08/06/2017

L'Istruttore Francesca Pierini

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 08/06/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa Il Responsabile Francesca Pierini
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 08/06/2017

II Dirigente

Francesco Grohmann

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

## Allegato A

Regime di aiuti "Sostegno per Forestazione e imboschimento" di cui alla sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020 della Regione Umbria

Aiuto di Stato n. SA 45076/2016

#### INDICE

- 1. Premessa e Finalità
- 2. Beneficiari
- 3. Disponibilità finanziarie e durata del regime
- 4. Descrizione della misura
  - 4.1. Condizioni collegate agli investimenti
  - 4.2. Norme di protezione ambientale
  - 4.3. Altre condizioni
- 5. Tipo di sostegno Entità del contributo e Costi Ammissibili
- 6. Cumulo e Pluralità di linee di finanziamento
- 7. Soglie di notifica
- 8. Trasparenza degli aiuti
- 9. Effetto di incentivazione
- 10. Pubblicazione e Informazione
- 11. Procedimento
  - 11.1 Criteri di selezione
  - 11.2 Competenze tecnico-amministrative
  - 11.3 Interventi ammissibili
  - 11.4 Spese ammissibili
- 12. Conclusione

#### 1. Premessa e Finalità

Il presente regime di aiuto è definito in coerenza con le disposizioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193), ed in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.

Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 12 giugno 2015 con Decisione C(2015)4156 e ratificato dalla Regione Umbria con DGR 777 del 29 giugno 2015 è declinata la sottomisura 8.1 riguardante il sostegno per la realizzazione di interventi di imboschimento e per la creazione di aree boscate di cui all'art. 22 del Reg. (UE) n.1305/2013.

Con i presenti criteri s'intende disciplinare l'attivazione del regime di aiuti "Sostegno alla forestazione e imboschimento" di cui alla sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020 della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Gli aiuti sono concessi pertanto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020, come aiuti cofinanziati dal FEASR.

La misura non è stata attuata prima dell'approvazione del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

Si ritengono pertanto soddisfatte la condizione previste all'art. 32 commi 2 e 3 del Reg. (UE) n. 702/2014.

#### 2. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti, disciplinati dai presenti criteri, i seguenti beneficiari secondo quanto stabilito nell'ambito del programma regionale:

- Soggetti privati detentori di terreni: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni;
- Autorità pubbliche detentrici di terreni: Comuni e loro associazioni (Unioni di Comuni), proprietà collettive aventi terreni in uso comune quali Comunanze Agrarie o simili (Associazioni agrarie di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766).

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

#### 3. Disponibilità finanziarie e durata del regime

L'attivazione dei presenti criteri viene effettuata con le risorse previste per l'attuazione del programma di sviluppo rurale per l'Umbria per il periodo 2014-2020. Le risorse totali per il presente regime di aiuti sono previste pari ad euro 6.000.000,00 nell'intero periodo di programmazione.

Il presente regime d'aiuto potrà essere applicato solo dopo che la Commissione avrà inviato allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti e fino al 31 dicembre 2023.

#### 4. Descrizione della misura

#### 4.1 Condizioni collegate agli investimenti

In coerenza con quanto previsto dalla scheda relativa alla sottomisura 8.1 del programma regionale la concessione è subordinata alle seguenti condizioni.

La sottomisura è attuabile su terreni agricoli e non agricoli idonei ad ospitare popolamenti forestali destinati al raggiungimento degli obiettivi prefissati quali prioritariamente promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale migliorare la biodiversità delle aree agricole e la tutela del suolo contro l'erosione.

Per garantire che gli imboschimenti siano adatti alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente ed in particolare con la biodiversità possono essere utilizzate esclusivamente specie autoctone ricomprese nell'Allegato W al Regolamento regionale n. 7/2002 e s.m.i. ed adeguate alle condizioni stazionali (clima, suolo, esposizione, pendenza) per come caratterizzate nei documenti ed elaborati esistenti (Carta fitoclimatica, Carta dei suoli, Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali). Tali elaborati contengono indicazioni che determinano differenziazioni di dettaglio nelle scelte progettuali che potranno essere effettuate nelle aree rurali intermedie e nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e che garantiscano la piena compatibilità degli interventi con i requisiti ambientali e con la biodiversità, quali la scelta delle specie e relativa percentuale nell'ambito della consociazione scelta (Carta fitoclimatica e Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali), la definizione della densità di impianto e delle tecniche di lavorazione del suolo pre-impianto (Carta dei suoli).

Gli imboschimenti saranno realizzati in conformità alle norme nazionali e regionali in materia ambientale e di biodiversità che saranno puntualmente dettagliate in sede attuativa. Fra queste si evidenziano in particolare:

- Norme per la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura da legno ed elenco specie arboree utilizzabili (Legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e relativo regolamento di attuazione 17 dicembre 2002, n. 7 e sue s.m.i.), comprese le disposizioni relative alla certificazione del materiale di moltiplicazione forestale;
- Obbligo della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva habitat (per come recepita dal DPR n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni), per tutti gli imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura eseguiti nell'ambito delle aree di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (D.G.R. 25 ottobre 2005, n. 1803). Pertanto, nei siti della Rete Natura 2000 i nuovi impianti saranno consentiti solo se compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito.

Queste disposizioni assicurano che gli imboschimenti siano compatibili con gli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide e che non creino ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale. Inoltre, garantiscono che la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali per come sopra specificato.

Le zone interessate dalla sottomisura sono i terreni agricoli e non agricoli idonei all'imboschimento per motivi ambientali ed in particolare per l'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- gli impianti di arboricoltura da legno non possono essere realizzati in terreni con pendenza media superiore al 25%;
- l'utilizzo di piantine micorrizate è ammissibili solo nelle aree ecologicamente idonee alla specie di tartufo simbionte che si intende impiantare;
- gli impianti a ciclo breve non possono essere realizzati in terreni con pendenza media superiore al 15%.

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione.

Ulteriori condizioni di ammissibilità sono riportate nella sottomisura 8.1 paragrafo 11 "informazioni specifiche" concernente "definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del reg. delegato (UE) n. 807/2014".

#### 4.2 Norme di protezione ambientale

Nel caso di investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Inoltre, la scheda della sottomisura 8.1 stabilisce tra l'altro:

- il limite minimo di estensione ammessa agli aiuti è fissata in un ettaro di superficie accorpata. Il limite massimo di intervento pari a venti ettari per singola domanda, con lotti omogenei di superficie non superiore a 10 ettari accorpati;
- esclusivamente la realizzazione di impianti polispecifici con almeno tre specie arboree di cui la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% ed almeno 10% è costituito da latifoglie. Tali requisiti, in armonia con le disposizioni in materia di impatto ambientale, assicurano l'assenza di impatti significativi sull'ambiente.

Il divieto di realizzare impianti di dimensioni superiori ai suddetti limiti di estensione sono finalizzati a soddisfare il requisito di cui all'art. 6 lett. d) del Reg. (UE) n. 807/2014.

In relazione alle condizioni pedoclimatiche dell'Umbria, non è prevista la creazione di impianti con copertura arborea di altro tipo ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Reg. delegato (UE) n. 807/2014.

Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'impianto realizzato per tutto il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nell'interesse del futuro sviluppo delle foreste e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.

Per la realizzazione degli impianti si richiede la presentazione di un piano di imboschimento che comprende l'analisi delle condizioni locali e della compatibilità con l'ambiente interessato per l'insieme degli aspetti sopra specificati e che sia redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

#### 4.3 Altre condizioni

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014, è escluso il pagamento degli aiuti a favore d'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiari gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fintantoché la medesima non abbia rimborsato l'aiuto illegale e incompatibile oggetto di una decisione di recupero.

Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale caso l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014, i contributi non saranno concessi né liquidati ad imprese in difficoltà, ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo.

Per la definizione di impresa in difficoltà, si fa riferimento a quella riportata all'art. 2 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Si definisce impresa in difficoltà, un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
- ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

#### 5. Tipo di sostegno - Entità del contributo e Costi Ammissibili

Secondo quanto stabilito nella scheda della sottomisura 8.1 del programma regionale, gli aiuti prevedono:

- contributo in conto capitale ai costi di impianto

 premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo, nel caso di terreni agricoli, e di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni; tale periodo è ridotto a dieci anni nel caso di imboschimenti con piante forestali micorrizate.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

Nel caso di impianti arborei a rapido accrescimento il sostegno copre unicamente i costi di impianto.

L'intensità dell'aiuto è fissata al 90% del costo dell'investimento ammissibile per i costi di impianto nel limite stabilito all'art. 32 comma 16 del Reg. (UE) 702/2014.

Le spese relative ai costi di impianto sono ammesse sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro i seguenti importi massimi di investimento:

- Imboschimenti permanenti multifunzionali a prevalente funzione protettiva con ciclo superiore a 20 anni: euro 9.000/ettaro;
- Impianti di arboricoltura da legno polispecifici, con ciclo superiore a 20 anni: euro 8.500/ettaro;
- Impianti arborei a rapido accrescimento con ciclo inferiore a 20 anni: euro 5.500/ettaro;
- Imboschimenti multifunzionali con piante forestali micorrizate con ciclo superiore a 20 anni: euro 9.000/ettaro.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) n. 702/2014, le spese ammissibili relative ai costi d'impianto sono riconducibili alle seguenti:

- spese relative all'acquisto del materiale di impianto;
- spese relative ai lavori di impianto;
- altri costi direttamente connessi e necessari per l'esecuzione dell'impianto.

Nel caso di messa a dimora di piante micorrizate non sono ammissibili le spese di micorrizazione e quindi il costo delle piantine è riconosciuto allo stesso prezzo delle analoghe piantine non micorrizate.

Sono ammissibili, nel limite massimo del 12% dei costi di impianto, le spese generali relative ad onorari di professionisti e consulenti per progettazione, analisi, fattibilità e valutazione, direzione lavori e per la predisposizione dello stato finale dei lavori.

Il premio annuale copre i seguenti costi di manutenzione:

- operazioni colturali (anche ripetute nell'anno) necessarie a garantire la buona riuscita dell'imboschimento nel tempo in termini qualitativi e quantitativi;
- interventi di prevenzione e protezione dell'imboschimento necessari a contrastare le avversità biotiche e abiotiche al fine di assicurare la permanenza e lo sviluppo dell'imboschimento.

Gli interventi di risarcimento e sostituzione delle fallanze necessari durante il primo anno di forestazione rappresentano spese di investimento connesse ai costi di impianti.

Il premio annuale copre anche i costi del mancato guadagno agricolo.

Il premi sono erogati al netto di eventuali entrate derivanti dall'esecuzione dell'intervento.

Il premio annuo è stabilito nel caso di terreni agricoli in funzione dell'entità del mancato guadagno agricolo ed è fissato in euro 700,00/ettaro.

Il premio annuo per i terreni agricoli per i primi due anni, compreso il premio per il mancato guadagno agricolo, è così fissato:

- euro 2.100/ettaro per gli imboschimenti multifunzionali permanenti protettivi;
- euro 2.500/ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno e per gli imboschimenti multifunzionali con piante micorrizate.

Il premio annuo per i terreni agricoli, compreso il premio per il mancato guadagno agricolo, negli anni successivi è così stabilito:

- dal 3° al 5° anno euro 1.300/ettaro di superficie imboschita;
- dal 6° anno al 12° anno: euro 1.000/ettaro di superficie imboschita per gli imboschimenti multifunzionali protettivi;
- dal 6° anno al 10° anno euro 1.000/ettaro di superficie imboschita per gli imboschimenti con piante micorrizate;
- dal 6° anno al 9° anno euro 1.000/ettaro e dal 10° anno al 12° anno euro 1.700/ ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno.

Il premio annuo per i terreni non agricoli per i primi due anni è così fissato:

- euro 1.400/ettaro per gli imboschimenti multifunzionali permanenti protettivi;
- euro 1.800/ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno e per gli imboschimenti multifunzionali con piante micorrizate.

Il premio annuo per i terreni non agricoli negli anni successivi è così stabilito:

- dal 3° anno al 5° anno: euro 600/ettaro di superficie imboschita;
- dal 6° anno al 12° anno: euro 300/ettaro di superficie imboschita per gli imboschimenti multifunzionali protettivi;
- dal 6° anno al 10° anno: euro 300/ettaro di superficie imboschita per gli imboschimenti con piante micorrizate;
- dal 6° anno dal 9° anno: euro 300/ettaro e dal 10° anno al 12° anno euro 1.000/ ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

Nell'ambito dei premi fissati per i primi due anni, le spese relative ai costi di risarcimento e sostituzione delle fallanze necessari durante il primo anno di forestazione sono ammesse in quanto spese di investimento sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro i seguenti importi massimi di investimento:

- euro 415/ettaro per gli imboschimenti multifunzionali permanenti protettivi:
- euro 260/ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno e per gli imboschimenti multifunzionali con piante micorrizate.

Il programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 (come indicato nel paragrafo 8 – punto 8.1 – Spese Ammissibili) stabilisce, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 su fondi SIE e dallo stesso regolamento (UE) n.702/2014 (art. 7, comma 2), che l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale dell'IVA.

#### 6. Cumulo e Pluralità di linee di finanziamento

Il programma di sviluppo per la Regione Umbria non prevede finanziamenti nazionali integrativi per le operazioni cofinanziate dal FEASR, tuttavia gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti
   unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione sulla base del Regolamento (UE) n.702/2014.

#### 7. Soglie di notifica

Gli aiuti individuali concessi nel quadro del regime notificato restano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato se l'aiuto complessivo supera la soglia di notifica di 7, 5 milioni di EURO per progetto di formazione.

#### 8. Trasparenza degli aiuti

La categoria di aiuti è una sovvenzione.

In coerenza con quanto previsto all'art. 5 del Reg. (UE) 704/2014 è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

Restano ferme, in fase di concessione degli aiuti, le norme applicabili in materia di appalti pubblici ed i principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nel processo di selezione di un prestatore di servizi.

#### 9. Effetto di incentivazione

Gli interventi del presente regime hanno un effetto incentivante, conformemente a quanto stabilito all'art. 6, comma 2 che stabilisce che gli aiuti hanno un effetto incentivante se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario presenta domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Viene assicurato che in fase di attuazione del regime, la domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine
- c) ubicazione del progetto o dell'attività
- d) elenco dei costi ammissibili
- e) tipologia degli aiuti ( sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario al progetto

L'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, stabilisce che, ad eccezione delle spese generali di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c) del medesimo regolamento, sono ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente.

#### 10. Pubblicazione e informazione

Viene garantita la pubblicazione e l'informazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle informazioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 9 del Reg. (UE) n.702/2014.

Inoltre, trattandosi di aiuti cofinanziati dal FEASR sarà garantito quanto previsto all'art. 10 del Reg. (UE) n.702/2014.

#### 11. Procedimento

#### 11.1 Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria di merito in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti ai criteri di selezione ed alle specifiche preferenze:

Criteri di selezione	Indicatore
Maggiore contributo al miglioramento della capacità di sequestro del carbonio da parte dei terreni agricoli (fino ad un massimo di punti 50)	- 20 punti per imboschimenti con oltre 400 piante arboree per ha (incluse specie consociate);
	- 5 punti per ha di superficie imboschita
Maggiore contributo alla protezione e miglioramento della quantità e qualità delle acque (fino ad un massimo di punti 30)	- Terreni prevalentemente ricadenti in "Aree vulnerabili ai nitrati" o in "Aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari" (punti 15)
	- Terreni prevalentemente ricadenti negli ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale e con minore copertura forestale (punti 15)
Maggiore contributo al miglioramento delle biodiversità in aree agricole (fino ad un massimo di punti 20)	- Utilizzo di almeno 4 specie o varietà arboree nei limiti percentuali di mescolanza stabiliti all'art. 6 lett. d) del Reg. (UE) 807/2014 (punti 20)

Criteri di preferenza a parità di punteggio

A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi proposti da soggetti privati ed in caso di ulteriore parità a quelli realizzati in aree in erosione e, se necessario, a quelli localizzati ad altitudini inferiori.

Punteggio minimo

Punteggio minimo di ammissibilità al sostegno: 20 punti.

E' stato stabilito un punteggio minimo di ammissibilità al sostegno.

I criteri di selezione di seguito ripsono stati adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 03 agosto 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 21 ottobre 2015 della serie generale – supplemento ordinario.

#### 11.2 Competenze tecnico-amministrative

Il Servizio Foreste, economia e territorio montano della Regione Umbria rappresenta la struttura organizzativa responsabile per l'attuazione del regime di aiuto.

In particolare, è di competenza del Servizio regionale, la stesura dell'avviso pubblico, l'istruttoria tecnica ed amministrativa della domanda di aiuto e dei progetti, la conseguente formulazione della graduatoria di ammissibilità.

L'avviso pubblico stabilisce modalità e tempi di presentazione della domanda di aiuto e di pagamento. Spetta al Servizio Foreste, economia e territorio montano l'istruttoria del consuntivo dei lavori realizzati e la predisposizione degli elenchi di liquidazione.

L'Organismo Pagatore è l'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura (AGEA) che mette a disposizione la procedura informatizzata per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento.

#### 11.3 Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.1 del PSR approvato, alla quale si fa espresso rinvio ai fini del presente regime.

Restano ferme le altre disposizioni applicabili alla sottomisura, contenute nel programma di sviluppo rurale approvato dalla Commissione Europea.

#### 11.4 Spese ammissibili

Il Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) all'art. 65 comma 1, stabilisce che "l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste dal regolamento medesimo o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi".

In attuazione del citato articolo del regolamento, sono stabilite norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Ai sensi dell'art. 60, comma 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione.

Per l'ammissibilità delle spese, si rinvia alle disposizioni comuni riportate nel paragrafo 8 –punto 8.1 – Spese Ammissibili del programma regionale, oltreché al paragrafo "costi ammissibili" della sottomisura 8.1.

L'ammissibilità delle spese risulta conforme a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014. In particolare si rinvia a quanto indicato ai precedenti punti: n. 9 "Cumulo e Pluralità di linee di finanziamento" per quanto riguarda i costi ammissibili e n. 10 "Effetto incentivante", per quanto riguarda il periodo di eleggibilità delle spese.

#### 12. Conclusioni

Si ritiene, per quanto sopra illustrato, che il presente regime di aiuto rispetti le condizioni previste al CAPO I e le condizioni specifiche previste all'art. 32 del CAPO III del Reg. (UE) n. 702/2014.

### Allegato B

Regime di aiuti "Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali" di cui alla sottomisura 8.2 del PSR 2014-2020 della Regione Umbria

Aiuto di Stato n. SA 45079/2016

#### INDICE

- 1. Premessa e Finalità
- 2. Beneficiari
- 3. Disponibilità finanziarie e durata del regime
- 4. Descrizione della misura
  - 4.1. Condizioni collegate agli investimenti
  - 4.2. Norme di protezione ambientale
  - 4.3. Altre condizioni
- 5. Tipo di sostegno Entità del contributo e Costi Ammissibili
- 6. Cumulo e Pluralità di linee di finanziamento
- 7. Soglie di notifica
- 8. Trasparenza degli aiuti
- 9. Effetto di incentivazione
- 10. Pubblicazione e Informazione
- 11. Procedimento
  - 11.1 Criteri di selezione
  - 11.2 Competenze tecnico-amministrative
  - 11.3 Interventi ammissibili
  - 11.4 Spese ammissibili
- 12. Conclusione

#### 1. Premessa e Finalità

Il presente regime di aiuto è definito in coerenza con le disposizioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193), ed in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.

Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 12 giugno 2015 con Decisione C(2015)4156 e ratificato dalla Regione Umbria con DGR 777 del 29 giugno 2015 è declinata la sottomisura 8.2 riguardante il sostegno per l'allestimento di sistemi agroforestali di cui all'art. 23 del Reg. (UE) n.1305/2013.

Con i presenti criteri s'intende disciplinare l'attivazione del regime di aiuti "Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali" di cui alla sottomisura 8.2 del PSR 2014-2020 della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Gli aiuti sono concessi pertanto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020, come aiuti cofinanziati dal FEASR.

La misura non è stata attuata prima dell'approvazione del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

Si ritengono pertanto soddisfatte la condizione previste all'art. 33 commi 2 e 3 del Reg. (UE) n. 702/2014.

#### 2. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti, disciplinati dai presenti criteri, i seguenti beneficiari secondo quanto stabilito nell'ambito del programma regionale:

- Soggetti privati detentori di terreni: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni;
- Autorità pubbliche detentrici di terreni: Comuni e loro consorzi (Unioni o associazioni di Comuni).

Nel caso di terreni di proprietà dello Stato e della Regione, il sostegno può essere concesso solo se l'ente di gestione di tali terreni è un soggetto di diritto privato o un Comune.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

#### 3. Disponibilità finanziarie e durata del regime

L'attivazione dei presenti criteri viene effettuata con le risorse previste per l'attuazione del programma di sviluppo rurale per l'Umbria per il periodo 2014-2020. Le risorse totali per il presente regime di aiuti sono previste pari ad euro 1.000.000,00 nell'intero periodo di programmazione.

Il presente regime d'aiuto potrà essere applicato solo dopo che la Commissione avrà inviato allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti e fino al 31 dicembre 2023.

#### 4. Descrizione della misura

#### 4.1 Condizioni collegate agli investimenti

In coerenza con quanto previsto dalla scheda relativa alla sottomisura 8.2 del programma regionale, condizione di ammissibilità agli aiuti è il proseguimento della attività agricola (seminativo o pascolo) sul terreno interessato e la produzione di legno (prioritariamente di legname da opera, ma anche di legna da ardere).

Per garantire che le piantagioni siano adatte alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente ed in particolare con la biodiversità, potranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone ricomprese nell'Allegato W al Regolamento regionale n. 7/2002 e s.m.i. ed adeguate alle condizioni stazionali (clima, suolo, esposizione, pendenza) per come caratterizzate nei documenti ed elaborati esistenti (Carta fitoclimatica, Carta dei suoli, Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali). Tali elaborati contengono indicazioni che determinano differenziazioni di dettaglio nelle scelte progettuali che potranno essere effettuate nelle aree rurali intermedie e nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e che garantiscano la piena compatibilità degli interventi con i requisiti ambientali e con la biodiversità, quali la scelta delle specie e relativa percentuale nell'ambito della consociazione scelta (Carta fitoclimatica e Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali), la definizione della densità di impianto e delle tecniche di lavorazione del suolo pre-impianto (Carta dei suoli).

Verrà previsto l'obbligo della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva habitat (per come recepita dal DPR n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni), per tutti gli imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura eseguiti nell'ambito delle aree di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (D.G.R. 25 ottobre 2005, n. 1803). Pertanto, nei siti della Rete Natura 2000 i nuovi impianti saranno consentiti solo se compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito.

La superficie minima di intervento è fissata in un ettaro accorpato. In sede di applicazione potranno essere stabiliti limiti massimi di superficie di impianto.

La coltivazione di alberi di Natale e le specie a rapido accrescimento per impianti a ciclo breve non sono ammissibili agli aiuti.

Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione.

Gli impianti devono essere polispecifici: una specie non può superare il 75% del numero complessivo di alberi posti a dimora.

La realizzazione degli impianti si richiede la presentazione di un piano di intervento che comprende l'analisi delle condizioni locali e della compatibilità con l'ambiente interessato per l'insieme degli aspetti sopra specificati e che sia redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

#### 4.2 Norme di protezione ambientale

A norma del Reg. (UE) n. 702/2014 – art. 33, comma 6 nel caso di investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Tale condizione è stabilita nella parte generale del programma di sviluppo rurale al paragrafo 8 – punto 8.1 "Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013" – Disposizioni comuni per gli investimenti.

La scheda della sottomisura 8.2 inoltre stabilisce quanto segue:

- le piantagioni devono essere realizzate utilizzando esclusivamente specie autoctone ricomprese nell'Allegato W al Regolamento regionale n. 7/2002 e s.m.i. ed adeguate alle condizioni stazionali; - nei siti della Rete Natura 2000 i nuovi impianti saranno consentiti solo se compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito (obbligo di valutazione di incidenza – art. 6 Direttiva Habitat).

La realizzazione degli impianti si richiede la presentazione di un piano di intervento che comprende l'analisi delle condizioni locali e della compatibilità con l'ambiente interessato per l'insieme degli aspetti sopra specificati e che sia redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

#### 4.3 Altre condizioni

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014, è escluso il pagamento degli aiuti a favore d'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiari gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fintantoché la medesima non abbia rimborsato l'aiuto illegale e incompatibile oggetto di una decisione di recupero.

Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale caso l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014, i contributi non saranno concessi né liquidati ad imprese in difficoltà, ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo.

Per la definizione di impresa in difficoltà, si fa riferimento a quella riportata all'art. 2 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Si definisce impresa in difficoltà, un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
- ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

#### 5. Tipo di sostegno - Entità del contributo e Costi Ammissibili

Secondo quanto stabilito nella scheda della sottomisura 8.2 del programma regionale, gli aiuti prevedono:

- contributo ai costi di impianto;
- premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni delle stesse superfici che hanno beneficiato del contributo all'impianto.

L'intensità dell'aiuto per i costi di impianto è fissata all' 80% del costo dell'investimento ammissibile, nel limite stabilito all'art. 33 comma 11 del Reg. (UE) 702/2014.

Le spese relative ai costi di impianto sono ammesse sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro i seguenti importi massimi di investimento:

- realizzazione di pascoli arborati: euro 2.300/ettaro;
- realizzazione di seminativi arborati mediante alberature in filare e o con alberi omogeneamente distribuiti: euro 2.000/ettaro.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento (UE) n. 702/2014, i costi d'impianto dovranno includere il costo relativo all'acquisto del materiale di impianto, il costo della messa a dimora ed il costo direttamente collegato e necessario all'impianto.

Nel caso di messa a dimora di piante micorrizate non sono ammissibili le spese di micorrizazione e quindi il costo delle piantine è riconosciuto allo stesso prezzo delle analoghe piantine non micorrizate. Gli impianti con piante micorrizate costituiscono la tipologia che può rivestire maggiore interesse presso i potenziali beneficiari.

Sono ammissibili, nel limite massimo del 12% dei costi di impianto, le spese generali relative ad onorari di professionisti e consulenti per progettazione, analisi, fattibilità e valutazione, direzione lavori e per la predisposizione dello stato finale dei lavori.

Il premio annuale successivo all'impianto copre i seguenti costi di manutenzione:

- interventi di risarcimento e sostituzione delle fallanze, oltreché l'esecuzione delle operazioni colturali (anche ripetute nell'anno) necessarie a garantire la buona riuscita dell'imboschimento nel tempo in termini qualitativi e quantitativi;
- interventi di prevenzione e protezione delle piante messe a dimora necessarie a contrastare le avversità biotiche e abiotiche al fine di assicurare la permanenza e lo sviluppo delle stesse.

Il premi sono erogati al netto di eventuali entrate derivanti dall'esecuzione dell'intervento.

Il premio annuo è fissato in euro 500,00/ettaro.

Il programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 (come indicato nel paragrafo 8 – punto 8.1 – Spese Ammissibili) stabilisce, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 su fondi SIE e dallo stesso regolamento (UE) n.702/2014 (art. 7, comma 2), che l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale dell'IVA.

#### 6. Cumulo e Pluralità di linee di finanziamento

Il Programma di sviluppo rurale per la Regione Umbria non prevede finanziamenti nazionali integrativi per le operazioni cofinanziate dal FEASR, tuttavia gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti
   unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo
   di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione sulla base del Regolamento (UE)
   n.702/2014.

#### 7. Soglie di notifica

Gli aiuti individuali concessi nel quadro del regime notificato restano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato se l'aiuto complessivo supera la soglia di notifica di 7, 5 milioni di EURO per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale.

#### 8. Trasparenza degli aiuti

La categoria di aiuti è una sovvenzione.

In coerenza con quanto previsto all'art. 5 del Reg. (UE) 704/2014 è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

Restano ferme, in fase di concessione degli aiuti, le norme applicabili in materia di appalti pubblici ed i principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nel processo di selezione di un prestatore di servizi.

#### 9. Effetto di incentivazione

Gli interventi del presente regime hanno un effetto incentivante, conformemente a quanto stabilito all'art. 6, comma 2 che stabilisce che gli aiuti hanno un effetto incentivante se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario presenta domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Viene assicurato che in fase di attuazione del regime, la domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine
- c) ubicazione del progetto o dell'attività
- d) elenco dei costi ammissibili
- e) tipologia degli aiuti ( sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario al progetto.

L'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, stabilisce che, ad eccezione delle spese generali di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c) del medesimo regolamento, sono ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente

#### 10. Pubblicazione e informazione

Viene garantita la pubblicazione e l'informazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle informazioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 9 del Reg. (UE) n.702/2014.

Inoltre, trattandosi di aiuti cofinanziati dal FEASR sarà garantito quanto previsto all'art. 10 del Reg. (UE) n.702/2014.

#### 11. Procedimento

#### 11.1 Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria di merito in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti ai criteri di selezione ed alle specifiche preferenze:

Criteri di selezione	Indicatore	
Maggiore contributo al miglioramento delle biodiversità in aree agricole (fino ad un massimo di punti 50)	- Utilizzo di almeno quattro specie arboree di interesse forestale (punti 50) - Utilizzo di almeno tre specie arboree di interesse forestale (punti 35) - Utilizzo di almeno due specie arboree di interesse forestale (punti 20)	
Maggiore contributo al miglioramento della capacità di sequestro del carbonio da parte dei terreni agricoli (fino ad un massimo di punti 30)	- 10 punti per ha di superficie d'intervento	
Maggiore contributo alla protezione e miglioramento della quantità e qualità delle acque (fino ad un massimo di punti 20)	- Terreni prevalentemente ricadenti in "Aree vulnerabili ai nitrati" o in "Aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari" (punti 10)	
	- Terreni prevalentemente ricadenti negli ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale e con minore copertura forestale (punti 10)	
Criteri di preferenza a parità di punteggio A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi localizzati ad altitudini inferiori		
Punteggio minimo Punteggio minimo di ammissibilità al sostegno: 20 punti.		

E' stato stabilito un punteggio minimo di ammissibilità al sostegno.

I criteri di selezione di seguito ripsono stati adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 03 agosto 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 21 ottobre 2015 della serie generale – supplemento ordinario.

#### 11.2 Competenze tecnico-amministrative

Il Servizio Foreste, economia e territorio montano della Regione Umbria rappresenta la struttura organizzativa responsabile per l'attuazione del regime di aiuto.

In particolare, è di competenza del Servizio regionale, la stesura dell'avviso pubblico, l'istruttoria tecnica ed amministrativa della domanda di aiuto e dei progetti, la conseguente formulazione della graduatoria di ammissibilità.

L'avviso pubblico stabilisce modalità e tempi di presentazione della domanda di aiuto e di pagamento. Spetta al Servizio Foreste, economia e territorio montano l'istruttoria del consuntivo dei lavori realizzati e la predisposizione degli elenchi di liquidazione.

L'Organismo Pagatore è l'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura (AGEA) che mette a disposizione la procedura informatizzata per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento.

#### 11.3 Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.2 del PSR approvato, alla quale si fa espresso rinvio ai fini del presente regime.

Restano ferme le altre disposizioni applicabili alla sottomisura, contenute nel programma di sviluppo rurale approvato dalla Commissione Europea.

#### 11.4 Spese ammissibili

Il Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) all'art. 65 comma 1, stabilisce che "l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste dal regolamento medesimo o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi".

In attuazione del citato articolo del regolamento, sono stabilite norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Ai sensi dell'art. 60, comma 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione.

Per l'ammissibilità delle spese, si rinvia alle disposizioni comuni riportate nel paragrafo 8 –punto 8.1 – Spese Ammissibili del programma regionale, oltreché al paragrafo "costi ammissibili" della sottomisura 8.1.

L'ammissibilità delle spese risulta conforme a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014. In particolare si rinvia a quanto indicato ai precedenti punti: n. 9 "Cumulo e Pluralità di linee di finanziamento" per quanto riguarda i costi ammissibili e n. 10 "Effetto incentivante", per quanto riguarda il periodo di eleggibilità delle spese.

#### 12. Conclusioni

Si ritiene, per quanto sopra illustrato, che il presente regime di aiuto rispetti le condizioni previste al CAPO I e le condizioni specifiche previste all'art. 33 del CAPO III del Reg. (UE) n. 702/2014.